

CONTR – 57(Y)-59 - 2014 COMUNE DI LEGNANO

REPERTORIO N° 36416


CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI LEGNANO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì QUINDICI del mese di SETTEMBRE in Legnano, nella residenza municipale sita in Piazza San Magno n° 9.

Avanti a me, dott.ssa PIERLUISA VIMERCATI, Segretario Generale del Comune di Legnano, giusta nomina sindacale con provvedimento prot. n° 34160 in data 10/10/2012, ufficiale rogante ai sensi di legge, sono personalmente comparsi i signori:

- dott. Livio Frigoli, nato a Busto Arsizio (VA) l'8.08.1961 e domiciliato per la carica presso la sede municipale, che interviene nel presente atto quale dirigente del Settore Direzione del Comune di Legnano (C.F. n° 00807960158), nel seguito anche "Comune" o "Affidante", agendo per quanto infra in base ed ai sensi del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nonché dell'art. 50 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune, ed in esecuzione della Deliberazione di C.C. n. 37 del 24/06/2014, immediatamente eseguibile;
- sig. Sergio Allegrini, nato a Marano di Valpolicella (VR) l'8.12.1944 e



domiciliato per la carica presso la sede della società, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico in legale rappresentanza di AMGA SPORT S.S.D. A R.L. (C.F. e P.IVA n° 04939590966), nel seguito anche "Società" o "AMGA SPORT" o "Affidataria", con sede legale in Legnano (MI) - Via Per Busto Arsizio n° 53, e quindi nell'esclusivo interesse della medesima, munito degli occorrenti poteri; nel seguito congiuntamente denominati anche le "Parti", senza l'assistenza di testi per espressa rinunzia delle parti aventi i requisiti di legge, persone della cui identità io, segretario rogante, sono certo.

Premesso che:

- il Comune di Legnano detiene la maggioranza delle partecipazioni nella società AMGA Legnano s.p.a. (nel seguito "AMGA") il cui capitale sociale è interamente e direttamente posseduto da Enti Locali e risulta così suddiviso:

Soci Quote di partecipazione

Comune di Legnano 65,30%

Comune di Parabiago 17,54%

Comune di Canegrate 7,51%

Comune di Villa Cortese 5,13%

Comune di Arconate 4,33%

Comune di Buscate 0,13%

Comune di Magnago 0,06%

- l'Amministrazione Comunale di Legnano in data 27.11.2001 ha stipulato con la propria società strumentale AMGA Legnano s.p.a. la "Convenzione Quadro per i servizi pubblici e altre attività di interesse comunale", tra i cui




servizi è annoverato il servizio pubblico locale a rilevanza economica di gestione degli impianti sportivi;

- con contratto di servizio in pari data (27.11.2001 rep. 33158) il Comune di Legnano ha affidato ad A.M.G.A. Legnano s.p.a il servizio di gestione dell'impianto natatorio comunale di Legnano; AMGA Legnano S.p.A., società - 4 - capogruppo del Gruppo AMGA, avvalendosi anche di apposite società di scopo, svolge numerosi servizi per conto degli enti locali soci; in particolare, per le attività inerenti la gestione di impianti natatori, si avvale, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di impianti sportivi e di igiene e sicurezza sul lavoro, della società AMGA Sport - Società Sportiva Dilettantistica a r.l., (nel seguito "AMGA Sport"), costituita in data 13.07.2005, interamente partecipata da AMGA Legnano S.p.A., ai sensi di quanto disposto dal precedente contratto di servizio all'art. 4;
- la disciplina che ha regolato il settore dei servizi pubblici locali negli ultimi anni, da ultimo rappresentata dall'art. 4 del d.l. n. 138/2011, conv. in l. n. 148/2011, è stata dichiarata incostituzionale, e quindi abrogata, dalla Corte Costituzionale con sentenza 20.7.2012 n. 199;
- in particolare, la Consulta ha statuito che il citato art. 4 dettava una disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica contraddistinta dalla medesima *ratio* di quella abrogata in esito al referendum del 12-13 giugno 2011, pertanto in violazione dell'art. 75 Cost.;
- come già chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 24 del 26.1.2011, al venir meno della normativa statale in materia di servizi pubblici locali non consegue alcun vuoto normativo ma – escludendosi la



reviviscenza delle norme precedenti (art. 113 e ss. D.Lgs. n. 267/2000) – ne deriva l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria ("meno restrittiva delle norme abrogate", come letteralmente chiarito dalla Consulta) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica;

- in tale contesto giuridico, l'affidamento dei servizi di interesse economico generale può avvenire, alternativamente: a) con gara per l'individuazione del concessionario; b) con gara c.d. "a doppio oggetto", nella quale individuare un partner privato operativo cui affidare la gestione dei servizi nell'ambito di una società mista (c.d. P.P.P.I., ossia partenariato pubblico privato istituzionalizzato);
- c) mediante autoproduzione, ossia mediante affidamento ad un soggetto c.d. "in house";
- in particolare, lo schema dell'"*in house providing*" postula in capo al soggetto affidatario la sussistenza dei c.d. "requisiti Teckal", dal nome della sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha delineato i confini del fenomeno, ossia: capitale interamente pubblico; svolgimento dell'attività prevalentemente con i soci pubblici affidanti; esercizio da parte dei soci, nei confronti del soggetto stesso, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- la società AMGA Legnano s.p.a. realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici soci ed in ambito territoriale limitato alla realtà locale, ed il relativo modello organizzativo è stato strutturato sin dall'inizio per rispondere ai requisiti dell'"*in house providing*". Lo Statuto



della stessa, prevede infatti espressamente (art. 1, comma 2) che “*gli enti locali o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la società realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano*”. Il medesimo Statuto, inoltre prevede (art. 2) che “*le attività ed i servizi di cui ai commi precedenti saranno svolti in conformità agli indirizzi degli Enti Locali soci*”, nonché l’incidibilità a privati anche solo di parte delle azioni (art. 11 e 12);

- la Giunta Comunale di Legnano, con delibera n. 125 del 12.11.2012, ha approvato un Protocollo di Intesa per la modifica del modello in house del Gruppo AMGA; tale Protocollo è stato stipulato fra gli Enti Locali Soci di AMGA il 14 novembre 2012;
- la Legge Regionale della Lombardia del 14 dicembre 2006, n. 27, prevede che gli Enti Locali, “qualora non intendano gestire direttamente” i propri impianti sportivi, ne affidano in via preferenziale la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche;
- come è noto, l'affidamento a società in house costituisce una forma di gestione diretta del servizio, in quanto non è configurabile un rapporto contrattuale tra due soggetti autonomi, anorché formalmente distinti;
- il Consiglio Comunale di Legnano con deliberazione n. 44 del 09.07.2013 ha approvato la Convezione ex art. 30 TUEL per l'esercizio congiunto del controllo analogo dei soci AMGA Legnano s.p.a. e relativo Gruppo e le modifiche statutarie ai fini dell'adeguamento alla disciplina U.E. in materia di *in house providing*, così da permettere di far luogo all'affidamento diretto *in house* degli impianti sportivi comunali in capo alla



controllata di secondo grado AMGA SPORT;

- l'Amministrazione Comunale di Legnano ha approvato la Relazione Illustrativa di cui all'art. 34, comma20, del d.l. 179/2012, i cui contenuti si intendono integralmente recepiti nelle presenti premesse;
- AMGA, per la materiale erogazione della maggior parte delle prestazioni relative al servizio di gestione dell'impianto natatorio a suo tempo affidatole dal Comune di Legnano, si avvale già della propria controllata AMGA SPORT soc. sport. dil. A r.l., partecipata al 100% e che ha, appunto, natura giuridica di società sportiva dilettantistica, di talché ne risulta comunque soddisfatto lo spirito della norma regionale citata, improntato a favorire l'associazionismo sportivo;
- lo Statuto di AMGA SPORT è stato configurato in ottemperanza ai principi in materia di *in house providing*, previa approvazione dei rispettivi Enti Locali azionisti, ivi compreso il Comune di Legnano;
- l'attività di gestione degli impianti sportivi riveste per l'Amministrazione Comunale di Legnano una rilevante importanza sociale, in quanto è finalizzata a favorire l'attività sportiva ed a migliorare il benessere e la qualità della vita dell'utente, incrementando le occasioni di aggregazione sociale e di sviluppo di rapporti interpersonali; particolare importanza assume l'attività di promozione delle discipline sportive agonistiche che costituiscono un importante strumento educativo e motorio per i giovani del Comune di Legnano;
- AMGA SPORT, dietro invito dell'Amministrazione Comunale, ha presentato un dettagliato Piano Industriale (Allegato A), dal quale emerge la convenienza dell'opzione prescelta, che costituisce parte integrante e



sostanziale del presente contratto.

Tutto ciò premesso, tra i sopraindicati contraenti si conviene e si stipula quanto segue:

1. Premesse – Indirizzi - Oggetto del contratto di servizio.

Le parti convengono che le premesse, nonché gli atti ed i documenti menzionati nel presente Contratto, anche se non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai fini della sua interpretazione.

Competono al Comune le funzioni di indirizzo e vigilanza sul servizio, che si esplicano nelle modalità indicate nel presente atto, volte ad assicurare i livelli e le condizioni di servizio adeguati.

Peraltro, l'Amministrazione Comunale, quale socio pubblico "in house" di secondo grado di AMGA SPORT, ha la facoltà di dettare, anche al di fuori di quanto previsto dal presente Contratto, le opportune disposizioni per il servizio e sul funzionamento della società, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento per il Controllo analogo tempo per tempo vigente, per il tramite del "Coordinamento soci", organismo a ciò deputato.

Il presente Contratto di Servizio disciplina i reciproci impegni di AMGA SPORT e del Comune di Legnano, nonché le prestazioni ricorrenti che AMGA SPORT è tenuta a prestare a favore del Comune.

Il servizio ha per oggetto l'uso e la gestione delle palestre, dei campi sportivi, degli spogliatoi e degli spazi annessi, nonché delle attrezzature sportive di proprietà comunale (nel seguito gli "Impianti"), nonché di quegli Impianti dei quali il Comune abbia comunque la disponibilità (ad es. quelli attualmente di proprietà della Provincia di Milano), previa autorizzazione,



ove occorra, dell'Autorità scolastica per quanto attiene gli impianti e le attrezzature in ambiente scolastico.

Il servizio ha per oggetto altresì l'esecuzione di tutte le prestazioni per consentire il corretto funzionamento e la fruizione da parte del pubblico degli Impianti medesimi, costituiti dal complesso immobiliare di cui all'elenco in Allegato B, a formare parte sostanziale ed integrante della presente Scrittura.

Le Parti danno atto che alcuni Impianti comunali sono attualmente in gestione a terzi a fronte di separati atti convenzionali con il Comune e che pertanto detti Impianti non sono compresi nell'elenco in Allegato B.


Le Parti danno altresì atto che la variazione della consistenza degli Impianti indicati in Allegato B sarà oggetto di apposita Appendice scritta, recante le eventuali pattuizioni tecnico - economiche, senza necessità di ulteriore modifica al presente contratto.

Sono compresi nell'affidamento esclusivamente gli interventi di piccola manutenzione atti a garantire lo svolgimento delle attività. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono compresi nei limiti di quanto previsto nel presente Contratto.

2. Decorrenza e durata dell'affidamento. Condizione risolutiva.

L'affidamento da parte del Comune di Legnano alla Società AMGA SPORT del servizio di cui al precedente art. 1 avverrà, a seguito della sottoscrizione del presente Contratto di Servizio, con decorrenza dal giorno 01.07.2014 e durerà per 7 anni e, quindi, sino al 31.12.2021.

Alla scadenza del contratto AMGA SPORT sarà obbligata ad assicurare la continuità del servizio sino a definitiva determinazione



dell'Amministrazione Comunale e comunque sino all'eventuale subentro del nuovo gestore.

3. Organizzazione del servizio. Obblighi di AMGA SPORT.

Il servizio di cui al precedente art. 1 dovrà essere svolto secondo criteri d'efficienza, efficacia, economicità e trasparenza e, fermo restando il generale potere/dovere di vigilanza e controllo in capo all'Amministrazione Comunale, l'organizzazione del servizio è affidata alla esclusiva responsabilità di AMGA SPORT, la quale ne stabilirà autonomamente le modalità di pianificazione ed esecuzione secondo le seguenti linee guida ed in conformità al Piano Industriale (Allegato A):

- gestire l'impianto, tramite personale proprio o di terzi, comunque sotto la propria responsabilità, secondo elevati standard qualitativi, curando in particolare l'aspetto igienico sanitario di impianti e strutture, oltre alla costante pulizia ed improntando la propria gestione ai principi di continuità, regolarità del servizio, trasparenza delle condizioni e parità di accesso a tutti gli utenti, fra cui in particolare le associazioni sportive del territorio, anche mediante una chiara ed efficace comunicazione;
- programmare e gestire l'attività al fine di promuovere un maggiore utilizzo ed una migliore gamma di attività proposte, con particolare riferimento alle attività sportive, nonché ad altre attività collaterali da realizzare, comunque, nel rispetto delle autorizzazioni esistenti e delle norme vigenti;
- provvedere in autonomia a realizzare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, così come indicati al successivo art. 7;
- richiedere la preventiva autorizzazione al servizio comunale preposto,



per tutti gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari, fornendo contemporaneamente la disponibilità di tecnici per i sopralluoghi tesi all'individuazione dell'intervento rimediale;


- eseguire gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria previamente autorizzati per iscritto dal servizio comunale preposto, recante menzione dell'impegno di spesa, ove occorra con deliberazione di Giunta Comunale, con successivo rendiconto puntuale sulle quantità e sugli importi dei lavori eseguiti, da contabilizzare ed addebitare secondo quanto indicato nel Contratto di Servizio medesimo;

- fornire al servizio comunale preposto gli originali delle dichiarazioni e certificazioni di conformità, qualora previste dalle normative vigenti, per gli interventi eseguiti;

- rispettare ed applicare, nei confronti del personale utilizzato, il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalla legge;

- rispettare quanto previsto in materia di sicurezza e igiene del lavoro; le sanzioni per l'inoservanza di tali norme, applicate dalle autorità competenti, sono interamente a carico di AMGA SPORT, che pertanto sarà tenuta all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed infortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente;

- ottemperare o far ottemperare alle prescrizioni di legge relative all'organizzazione di pubblici spettacoli, laddove ne ricorra la fattispecie, ed in genere alle norme relative alla sicurezza, fatti salvi gli obblighi incombenti al proprietario degli impianti, per i quali varrà quanto previsto



al successivo articolo 15;

- assicurare le spese per materiali e prodotti chimici, per la pulizia e la disinfezione e di rapido consumo, le spese per la sorveglianza, la pulizia e la custodia dei locali, nonché le spese per la manutenzione posta a suo carico;
- individuare i punti salienti o le fasi in cui possono verificarsi pericoli relativi alla sicurezza degli impianti e definire le relative misure preventive;
- individuare i punti critici e definire i limiti critici degli stessi;
- definire il sistema di monitoraggio;
- individuare delle azioni correttive;
- prevedere che le operazioni di avvio degli impianti avvengano in tempi e modi che consentano il rispetto assoluto dell'orario di funzionamento.

AMGA SPORT si impegna a tenere sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in dipendenza o conseguenza del presente contratto e risarcire il Comune stesso degli eventuali danni che ad esso derivassero in dipendenza o conseguenza del contratto stesso.

Le comunicazioni tra Comune ed AMGA SPORT inerenti le prestazioni oggetto del servizio sono trasmesse per iscritto, via telefax e per via telematica al Dirigente del settore competente od all'ufficio dallo stesso indicato.

Tali comunicazioni avranno validità, ad ogni effetto contrattuale, salvo il caso in cui comportino per AMGA SPORT oneri di gestione estranei a quanto previsto dal presente contratto. In tal caso, AMGA SPORT eseguirà le prestazioni richieste previa ricezione della determina



dirigenziale recante il relativo impegno di spesa.

4. Strumenti organizzativi e gestionali.

Per quanto attiene alle modalità Organizzative del servizio, AMGA SPORT ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi e gestionali ritenuti più idonei per il conseguimento degli obiettivi.

In particolare, ove ritenuto conveniente e rispondente a canoni di efficienza, efficacia ed economicità, AMGA SPORT potrà assegnare a singole Associazioni Sportive l'utilizzo esclusivo, negli orari ad esse assegnati, ed in autonomia – anche per ciò che attiene ad apertura, chiusura e pulizia - (sotto la responsabilità e la vigilanza di AMGA SPORT) di singoli impianti.


In tal caso, AMGA SPORT dovrà dare comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale dell'Associazione Sportiva individuata e del relativo impianto assegnato.

Parimenti, sarà facoltà di AMGA SPORT, nell'esercizio della propria autonomia, assegnare unicamente l'utilizzo degli spazi/ora negli impianti e non l'utilizzo autonomo degli stessi, in alternativa al punto che precede.

5. Obiettivi.

In generale AMGA SPORT si obbliga ad assicurare per tutti i servizi gestiti un elevato livello qualitativo e ad attivare e mantenere un corretto rapporto informativo con gli uffici comunali incaricati degli indirizzi e del controllo.

Richiamato quanto indicato in premessa, ed ai precedenti artt. 3 e 4, AMGA SPORT programmerà e gestirà l'attività con l'obiettivo specifico di promuovere un maggiore utilizzo ed una migliore gamma di attività proposte, con particolare riferimento alle attività sportive, nonché ad altre



attività collaterali da realizzare, comunque, nel rispetto delle autorizzazioni esistenti, delle norme vigenti e di quanto concordato con l'Amministrazione comunale.

In particolare, AMGA SPORT dovrà curare che l'attività negli Impianti possa svolgersi in un ambiente che possa garantire il conseguimento di quel benessere sociale che costituisce la finalità ultima del servizio pubblico affidato, sia sotto il profilo igienico sanitario che sotto il profilo più strettamente sportivo, di modo che l'attività possa conseguire l'obiettivo di migliorare il benessere e la qualità della vita dell'utente, con particolare riguardo alle fasce di età più giovani, alla popolazione anziana, ai disabili, alle associazioni sportive del territorio.

In relazione alle attività manutentive AMGA SPORT dovrà mantenere e migliorare, in linea tendenziale, lo stato di conservazione degli immobili e degli impianti, assicurando un'elevata tempestività negli interventi di manutenzione.

6. Continuità del servizio.

Il servizio dovrà essere svolto con continuità, regolarità e senza interruzioni salvo casi di forza maggiore.

Il servizio oggetto del presente Contratto non può essere sospeso senza il preventivo benestare dell'Amministrazione comunale, salvo forza maggiore o comunque eventi straordinari e imprevedibili non imputabili ad AMGA SPORT. Quanto sopra anche in ragione del fatto che la gestione degli Impianti è da considerarsi, ad ogni effetto, servizio pubblico locale e per nessuna ragione potrà essere sospeso e/o abbandonato.

In ogni caso, laddove si verifichi un'irregolarità o l'interruzione del servizio,



AMGA SPORT si impegna ad adottare nel più breve tempo possibile misure volte a ristabilirne le condizioni normali.

7. Manutenzione ordinaria.

Le parti si danno atto che le operazioni di manutenzione ordinaria sono a totale carico di AMGA SPORT, ove il concetto di manutenzione ordinaria è coniugato con quelli di efficacia, economicità e coerenza rispetto alle risorse disponibili in linea con i piani tariffari approvati dall'Amministrazione e con il Piano Industriale in Allegato A).

Si intende per manutenzione ordinaria l'insieme delle azioni manutentive che hanno quale unico scopo quello mantenere l'impianto (o un suo componente) nello stato di buon funzionamento, senza modificare o migliorare le funzioni svolte dall'impianto, né aumentarne il valore, né migliorarne le prestazioni.

Per manutenzione ordinaria si intende inoltre l'attività che consente il mantenimento delle attrezzature ai soli fini del loro utilizzo per l'attività sportiva quali, a titolo esemplificativo: la sostituzione delle reti dei canestri, eventuali interventi di ripristino delle reti delle porte dei campi di calcio e delle reti per la pallavolo, i prodotti per la pulizia.

Sono comunque comprese nella manutenzione ordinaria le attività di semina e rigenerazione periodica dei campi da gioco in terra.

Restano invece a carico della Amministrazione Comunale:

- a) L'eventuale fornitura in uso di mezzi meccanici necessari per particolari operazioni di manutenzione;
- b) I consumi di energia elettrica, acqua potabile ed in genere di tutte le utenze, nonché il riscaldamento degli impianti spogliatoi e annesse



pertinenze;

- c) Gli interventi di falegnameria, elettricista, ferramenta e idraulica;
- d) La sostituzione di vetri, la verniciatura di infissi e spogliatoi;
- e) La manutenzione straordinaria.

In caso di necessità ed urgenza improcrastinabili, AMGA Sport potrà compiere opere di ripristino e messa in sicurezza degli impianti e delle strutture previa autorizzazione della Amministrazione che si farà poi carico dei costi relativi agli interventi effettuati.

8. Manutenzione straordinaria.

Sono da considerare attività di manutenzione straordinaria le nuove realizzazioni, la fornitura di materiale, l'esecuzione di opere e di lavori non descritti nei precedenti punti, che si rendano necessari o che conseguano a richieste od eventi eccezionali oggettivamente non ricomprensibili nelle attività di manutenzione ordinaria.

Ove, nell'esecuzione del servizio, si rendesse necessario dar corso a lavori di manutenzione straordinaria, nell'accezione assunta nel presente Contratto, AMGA SPORT avrà l'obbligo di informare preventivamente l'Amministrazione Comunale, definendo con la medesima gli aspetti tecnici ed economici relativi.

Prima di eseguire interventi del tipo previsto dal presente articolo, AMGA SPORT dovrà pertanto provvedere a dare comunicazione scritta al Comune, recante la richiesta di autorizzazione ad eseguire i lavori, contenente:

- a) descrizione sommaria dei lavori;
- b) preventivo di spesa;



- c) riferimento interno ad AMGA SPORT per l'esecuzione dei lavori;
- d) eventuale società esecutrice;
- e) data di inizio e relativa durata presunta dei lavori.

L' Amministrazione Comunale entro 30 giorni ha l'onere di rispondere in merito alla richiesta.

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non si esprima, AMGA SPORT sarà totalmente e completamente sollevata da qualsivoglia responsabilità derivante dalla mancata esecuzione dei lavori stessi e, ove tale mancata esecuzione possa comportare un danno per AMGA SPORT, essa potrà azionare la relativa richiesta di risarcimento nelle sedi opportune.


Come previsto al precedente art. 7, nei soli casi di imperiosa urgenza ed indifferibilità, con particolare riferimento agli interventi dettati da esigenze di adeguamento normativo e/o da disposizioni dell'Autorità Sanitaria, AMGA SPORT potrà procedere all'esecuzione dei lavori in assenza di una risposta, che deve altrimenti venire attesa.

E' in ogni caso facoltà del Comune, a suo insindacabile giudizio, provvedere ad eseguire gli interventi di cui al presente articolo mediante autonomi contratti di manutenzione, in corso o da attivarsi appositamente.

9. Rapporti economico finanziari.

a) Gestione della cassa - Proventi del servizio

AMGA SPORT potrà provvedere, per gli Impianti con manifestazioni a pagamento, al servizio di cassa, con emissione e distribuzione dei biglietti di entrata e degli abbonamenti, nel rispetto delle normative vigenti in materia, applicando le tariffe che saranno determinate secondo quanto



indicato nel Contratto di Servizio.


Previa approvazione dell'Amministrazione Comunale, l'emissione dei biglietti d'entrata e degli abbonamenti potrà avvenire direttamente a cura delle Associazioni Sportive a loro volta affidatarie.

AMGA SPORT introiterà dalle Associazioni Sportive (e/o dagli utenti di volta in volta individuati) i proventi per la concessione in uso degli spazi negli Impianti, alle Tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale di Legnano.

Alla data di stipula del presente contratto si da atto fra le Parti che le Tariffe vigenti risultano essere quelle di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 06.07.2010, allegata in copia al presente Contratto di Servizio (Allegato C).

L'Amministrazione Comunale, nella propria duplice veste di titolare del servizio e di socio *in house* di AMGA SPORT, avrà facoltà, sentita la stessa AMGA SPORT, di adeguare e/o modificare dette tariffe; in tal caso, le nuove tariffe approvate andranno di diritto a sostituire quelle in Allegato C) al presente Contratto, senza necessità di modifica espressa dello stesso.

Peraltro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117 del Testo unico degli Enti Locali, il Comune ed AMGA SPORT danno atto che le tariffe dovranno assicurare l'equilibrio economico-finanziario del servizio pubblico locale gestito, secondo i criteri ed i parametri di cui al citato art. 117, comma 1, lettere a) – d), del T.U.E.L. ed in conformità al Piano Industriale del Servizio. In caso di variazione delle Tariffe, il Piano Industriale dovrà essere aggiornato da AMGA SPORT preventivamente



rispetto alla delibera di modifica delle Tariffe, della quale costituirà un allegato.

b) Corrispettivi

In considerazione della natura sociale del servizio e della correlata esigenza di praticare tariffe sostenibili da un'utenza diffusa, le Parti si danno atto che i proventi tariffari non remunerano completamente i costi del servizio.


Come previsto, pertanto, dal Piano Industriale in Allegato A), l'Amministrazione Comunale corrisponderà ad AMGA SPORT a partire dall'1/1/2015 un corrispettivo annuo, indicizzato annualmente in base all'indice ISTAT, a copertura del relativo costo sociale e suddiviso per trasparenza:

1. per servizi di gestione degli impianti: € 190.000 (euro centonovantamila);
2. per oneri di manutenzione ordinaria: € 70.000 (euro settantamila)
3. per costi generali di impresa: € 30.000 (euro trentamila).

per un totale generale attualmente determinato, in via previsionale, pari ad € 290.000 (diconsi euro duecentonovantamila) annui oltre IVA nella misura di legge.

Le Parti si danno atto che, in caso di variazione delle Tariffe come previsto al punto a) che precede, dovranno essere correlativamente variati i corrispettivi di cui sopra, senza necessità di ulteriore modifica al presente contratto.

Le Parti convengono altresì sulla necessità di procedere, d'intesa tra loro e mediante apposita pattuizione scritta, alla revisione del citato




corrispettivo in caso di sopravvenute variazioni dei contenuti del Piano Industriale che abbiano riflesso economico nonché in relazione all'analisi dell'andamento economico della gestione e nell'ottica del contenimento dei costi e di obiettivi di efficientamento condivisi, da valutarsi al termine di ciascun anno gestionale a partire dal 30/6/2015, senza necessità di ulteriore modifica al presente contratto.

La fatturazione del canone avverrà trimestralmente, con rate uguali con pagamenti a venti scadenza 28 febbraio 31 maggio 31 agosto 30 novembre.

In considerazione del fatto che AMGA SPORT subentra nella gestione ad anno solare già iniziato e che alcune attività sono state avviate dal precedente gestore, per l'anno 2014 verrà emessa da AMGA SPORT una fattura relativa al periodo 1 luglio/ 31 dicembre 2014 con scadenza pagamento al 30 settembre per totali € 125.000 (euro centoventicinquemila) oltre IVA nella misura di legge, di cui € 90.000 per servizi di gestione, € 20.000 per manutenzione e € 15.000 per costi generali d'impresa. In particolare, la semina e la rigenerazione dei campi sono stati infatti disposti e pagati dalla concessionaria cessante.

10. Condizioni aggiuntive.

Il Comune, in funzione del principio generale di integrale copertura dei costi dei servizi pubblici, dovrà corrispondere ad AMGA SPORT gli importi a copertura degli eventuali maggiori costi per i servizi e/o prestazioni non rientranti negli obblighi di cui al presente Contratto ed all'allegato Piano Industriale, previo regolare ordine indicante la copertura finanziaria della spesa (impegno di spesa), ovvero, nel caso, autorizzando le relative



modifiche alla struttura tariffaria.

11. Direzione, vigilanza e controllo del Comune.

Il Comune esercita le proprie funzioni di vigilanza, controllo e direzione mediante i propri uffici competenti, nonché tramite la struttura deputata all'esercizio del controllo analogo (Coordinamento soci), secondo le modalità indicate dal relativo Regolamento.

AMGA SPORT trasmetterà al responsabile del Servizio Sport del Comune rapporti sulle attività eseguite, con frequenza di norma trimestrale, specificando:

- la tipologia e la spesa dei lavori di manutenzione ordinaria eventualmente effettuati nell'ambito dell'erogazione del servizio;
- la rispondenza tra attività praticate e attività proposte nel progetto tecnico;
- numero degli utenti afferiti alle singole attività;
- proventi incassati, suddivisi per attività;
- introiti derivanti dalla pubblicità.

Il Comune ha inoltre facoltà di controllare mediante i propri funzionari la regolarità del servizio in relazione agli standard di qualità e quantità propri del servizio, come descritti nel presente Contratto.

Eventuali osservazioni saranno inoltrate al referente per l'impianto che AMGA dovrà nominare e che provvederà, ove non vi provveda la Direzione Generale del Gruppo o suo delegato, alle eventuali controdeduzioni, sulle quali l'Amministrazione avrà l'onere di rispondere motivando.

Il Comune ha facoltà di controllare in ogni momento che siano rispettate le



norme relative alla sicurezza pubblica e di eventuali cantieri, oltre a quelle che regolano l'attività specifica del servizio di cui al presente Contratto (ad es.: normativa sull'affluenza del pubblico, sull'igiene, ecc.).

12. Responsabilità di AMGA in relazione all'erogazione del servizio.

AMGA SPORT è responsabile della puntuale esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del presente Contratto, nonché della rispondenza delle stesse alle condizioni contrattuali, oltre che alle prescrizioni eventualmente impartite dal Comune in via preventiva.

La Società, inoltre, con particolare riferimento all'eventuale esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, dovrà demolire a proprie spese quanto eseguito in difformità delle prescrizioni di cui sopra e sarà tenuta al risarcimento dei danni provocati, con le modalità di cui all'articolo che precede.

AMGA SPORT dichiara che è in essere con la Compagnia AXA Assicurazioni s.p.a. polizza per la copertura dei rischi relativi alla Responsabilità Civile Terzi per un massimale di € 10.000.000,00 per sinistro, a copertura dei danni arrecati a terzi, per propria colpa, nell'esercizio della propria attività; detta polizza è a contraenza AMGA Legnano s.p.a. e copre tutte le società del Gruppo. Detta polizza non è comprensiva di copertura rischi property e/o di danni da eventi catastrofali, in quanto rischi non rientranti nella sfera di competenza di AMGA SPORT.

13. Penali.

In caso di irregolarità nello svolgimento del servizio, AMGA SPORT è tenuta al pagamento di una penale, nelle seguenti misure:



- € 500,00 per omessa o incompleta pulizia di locali e attrezzature, verificata in loco da tecnici dell'A.S.L. e/o da tecnici comunali;
- € 500,00 per accertamento di comportamenti difformi nella gestione degli Impianti da parte dei responsabili AMGA SPORT e/o dei terzi da essa individuati;
- € 10.000,00 se, allo scadere del contratto, AMGA SPORT avrà lasciato le strutture, le aree di pertinenza e gli arredi in non perfette condizioni di pulizia e ordine.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione della inadempienza, rispetto alla quale AMGA SPORT avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni entro giorni 5 dalla notifica della contestazione, ed avverrà in assenza di giustificazioni alle contestazioni ritenute idonee dal Comune.

L'ammontare della penale sarà trattenuto sul primo corrispettivo liquidato successivo alla determinazione del Responsabile comunale e, comunque, dopo il termine assegnato per le controdeduzioni, anche se non formalizzate.

14. Sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni.

AMGA SPORT è tenuta all'osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni; in particolare, è tenuta all'osservanza delle misure generali di tutela di cui all'art. 3 del D. Lgs. n° 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

15. Oneri ed obblighi diversi a carico di AMGA SPORT.



Oltre a quanto già indicato nelle altre parti del presente contratto, sono a carico di AMGA SPORT gli oneri e obblighi seguenti, ove applicabili:

Two handwritten signatures are present at the bottom of the page. The signature on the left is a stylized 'MM' and the signature on the right is a stylized 'GG'.

- l'adozione di ogni provvedimento e cautela stabiliti per legge ed in particolare l'osservanza delle norme, tra le altre, emanate con:
 - o D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. - Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro;
 - o D.M. 18 marzo 1996, recante "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", e relativa Circolare esplicativa del Ministero dell'Interno n. 9 del 18 giugno 1997;
 - o D.M. 25 agosto 1989, recante "Norme per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi", per le parti non abrogate dal menzionato D.M. 18 marzo 1996;
 - o R.D.L. 2 febbraio 1939, n. 302, recante "Modificazioni alla L. 21 giugno 1928 n. 1580, che disciplina la costruzione dei campi sportivi";
 - o D.M. 18 febbraio 1982, recante "Norme per la tutela dell'attività sportiva non agonistica", in quanto applicabile.

Per quanto attiene la normativa concernente la costruzione e le dotazioni degli impianti sportivi (ivi incluse, in particolare, le disposizioni sulla sicurezza degli impianti e le relative attrezzature obbligatorie) le Parti si danno atto che i relativi obblighi incombono al Comune proprietario degli impianti, essendo demandata ad AMGA SPORT, ove del caso, unicamente la segnalazione all'Ente Proprietario di eventuali difformità esistenti;

- AMGA SPORT dovrà rispondere dell'operato dei propri dipendenti, nonché di eventuali dipendenti di eventuali soggetti diversi individuati da AMGA SPORT tramite partecipazioni, accordi o forme di collaborazione con società o imprese specializzate del settore, nei confronti di terzi, così



da sollevare l'Amministrazione da ogni danno o molestia causati dai dipendenti medesimi;

- adottare tutte le opportune cautele per evitare danni od inconvenienti di qualsiasi genere alle cose e alle persone, restando comunque AMGA SPORT responsabile di qualsivoglia danno arrecato.

16. Norme per la valorizzazione delle prestazioni di manutenzione straordinaria.



Fatta salva la facoltà del Comune di provvedere ad eseguire gli interventi di cui al presente articolo mediante autonomi contratti di manutenzione, di cui al precedente art. 8, per quanto riguarda la valorizzazione di prestazioni o lavori non compresi dalla manutenzione ordinaria, la cui esecuzione è disciplinata dal precedente articolo 8, questi saranno valutati a misura applicando i prezzi riportati sul bollettino vigente della C.C.I.A.A. di Milano, o comunque, nel caso di eventuali opere o servizi non contemplati, agli elenchi prezzi che sarà cura di AMGA SPORT sottoporre preventivamente all'Amministrazione Comunale.

Sui prezzi stessi verranno applicati gli sconti di seguito elencati:

- sul bollettino vigente CCIA Milano: sconto del 15%;

Prestazioni ed interventi non compresi dai suddetti elenchi verranno compensati in base ai preventivi di spesa approvati dal Comune all'atto dell'autorizzazione, di cui al precedente articolo 8, a procedere con i lavori, recanti in allegato, se necessario, gli ulteriori elenchi prezzi di cui al capoverso che precede.

Nei prezzi pattuiti sono compresi e compensati tutti gli obblighi e gli oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente contratto e negli



altri atti contrattuali, nonché gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell'esecuzione dei singoli lavori e nel complesso delle prestazioni, e comunque di ordine generale necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte nei termini assegnati.

17. Eventuale smaltimento materiale di risulta.

Lo smaltimento dei materiali di risulta di eventuali lavori eseguiti dovrà venire eseguito in conformità alle norme vigenti.

I costi di smaltimento sono inclusi nei prezzi stabiliti.

18. Eventuali investimenti non ammortizzati alla scadenza contrattuale.

Le parti, con riferimento agli eventuali investimenti effettuati da AMGA SPORT nell'ambito del Piano Industriale e sue variazioni, si danno reciprocamente atto che, alla data di scadenza del presente contratto, sia essa naturale ovvero anticipata, a qualunque causa dovuta, il nuovo gestore rimborserà al gestore uscente il valore residuo degli ammortamenti degli investimenti eseguiti nel corso del periodo di affidamento del servizio.

19. Controversie - Tentativo di accordo bonario.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Contratto, le Parti assumono l'obbligo di esperire un tentativo preventivo di conciliazione, tendente a pervenire alla composizione amichevole del problema, mediante la stipula di un accordo bonario.

A tal fine, la Parte che intenda agire a propria tutela avrà l'onere preventivo di formalizzare alle altre Parti una proposta per la soluzione dell'eventuale controversia insorta.



La Parte alla quale la proposta conciliativa è diretta, avrà tempo 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa per pronunciarsi al riguardo, eventualmente anche formulando una propria controproposta. In difetto, la proposta si considera come non accolta, e ciascuna Parte avrà facoltà di adire le vie giudiziali per la risoluzione della controversia.

Ove la proposta venga accolta dall'altra Parte, ovvero si pervenga comunque ad un'intesa, si provvederà a redigere apposito verbale di accordo bonario.

In ogni caso, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla formulazione della proposta di conciliazione di cui al presente punto senza che sia intervenuto l'accordo bonario, il tentativo di conciliazione si intende esaurito.


20. Foro competente.

Ogni controversia in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del presente contratto, anche successivamente al suo termine, sarà deferita per iniziativa di parte, alla competenza del Foro di Busto Arsizio.

21. Trattamento dei dati personali.

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, AMGA SPORT ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni con cui venga a conoscenza o in possesso, in particolare per quanto attiene il trattamento dei dati sensibili, di non divulgare in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori dell'impianto sportivo,



AMGA SPORT adotta misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e dell'archiviazione dei dati stessi.

E' fatto assoluto divieto ad AMGA SPORT di diffondere dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge (es.: comunicazione di dati a strutture sanitarie, forze dell'ordine, ecc.).

22. Spese contrattuali.

Le spese di registrazione del presente contratto (imposta di registro e bollo – quest'ultima assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22/02/2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) per l'importo di € 45,00) sono a carico delle Parti in eguale misura, mentre sono a totale carico del Comune i diritti di segreteria.

23. Varie.

Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" il Comune informa AMGA SPORT che "titolare" del trattamento dei dati raccolti è il Comune di Legnano e che, relativamente agli adempimenti inerenti al presente contratto, "responsabile" del suddetto trattamento è il responsabile del servizio interessato.

Richiesto, io segretario rogante, ho ricevuto questo atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione come di seguito lo sottoscrivono.

Io Segretario Generale appongo la mia firma digitale dopo le parti ed il loro presenza.



Questo atto formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da persona di mia fiducia, Segretario Generale, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici e consta di facciate intere ventisette e parte della ventottesima fin qui.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DIREZIONE

(dott. Livio Frigoli)



p. AMGA SPORT S.S.D. A R.L.

(sig. Sergio Allegrini)



IL SEGRETARIO GENERALE

(dott.ssa Pierluisa Vimercati)

Il sottoscritto Allegrini Sergio, nato a nato a Marano di Valpolicella (VR) l'8.12.1944 e domiciliato presso la sede societaria, nella sua qualità di Amministratore Unico di AMGA SPORT S.S.D. A R.L., ai fini e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, dichiara, in nome e per conto della società appaltatrice suindicata, di aver letto e di approvare senza riserva o accezione alcuna tutte le clausole e le condizioni contenute nel presente contratto e negli atti ivi richiamati e in quelli qui allegati.

p. AMGA SPORT S.S.D. A R.L.


(sig. Sergio Allegrini)



IL SEGRETARIO GENERALE

(dott.ssa Pierluisa Vimercati)

Documento informatico firmato digitalmente dall'ufficiale rogante ai sensi del D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005 e s.m.i., in conformità a quanto disposto dall'art. 6, comma 3, della Legge n° 221 del 17/12/2012.



ALLEGATO A

AMGA Sport S.S.D. a r.l.

Piano Industriale Società Sportive 2013 – 2017

IL DIRETTORE DEL SETTORE
(Dott. Uivio Frugoli)



AMGA SPORT
(og. Sergio Allegrini)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Pierluisa Vincenzi)



Piano Industriale 2013-2017 – Conto Economico solo società Sportive

AGGIORNAMENTO PIANO INDUSTRIALE solo società sportive					
CONTO ECONOMICO	2013 ACT €	2014 RB €	2015 PLAN €	2016 PLAN €	2017 PLAN €
Fatturato	0	145.000	330.000	330.000	330.000
di cui Servizi resi al Comune		125.000	290.000	290.000	290.000
di cui Affitti/Tariffa		20.000	40.000	40.000	40.000
(Costi per manutenzioni)	0	(20.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)
(Spese collaboratori coordinati continuativi)	0	(95.000)	(200.000)	(200.000)	(200.000)
(Spese per il personale)	0	(14.630)	(29.260)	(29.260)	(29.260)
(Altri oneri diversi di gestione)	0	(15.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)
EBITDA (margine operativo lordo)	0	370	740	740	740
(Ammortamenti e svalutazioni)	0	0	0	0	0
(Accantonamenti)	0	0	0	0	0
EBIT (Redditto operativo)	0	370	740	740	740
Proventi finanziari ed oneri finanziari	0	0	0	0	0
Rettifiche di valore delle attività finanziarie	0	0	0	0	0
Risultato gestione ordinaria	0	370	740	740	740
Proventi ed oneri straordinari	0	0	0	0	0
Risultato ante imposte	0	370	740	740	740
(Imposte)	0	(370)	(740)	(740)	(740)
Risultato netto	0	0	0	0	0

NOTA:
Corrispettivo incassato per Servizi al Comune
di cui Fatturato
di cui IVA da versare

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Pierluisa Vimercati)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
(Dott. Livio Tripoli)

ANICA SPORT
(Sig. Sergio Allegrini)

90 91

ANICA
SPORT

Allegato B) al Contratto di Servizio per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Legnano: individuazione impianti sportivi

- a) Palestra Scuola Media Statale “Dante Alighieri”;
- b) Palestra Scuola Media Statale “Franco Tosi”;
- c) Palestra Scuola Media Statale “Bonvesin de la Riva” grande;
- d) Palestra Scuola Media Statale “Bonvesin de la Riva” piccola;
- e) Palestra ex Scuola Media Statale “Giovanni Strobino”;
- f) Palestra Scuola Elementare Statale “Don Milani”;
- g) Palestra Scuola Elementare Statale “Gianni Rodari”;
- h) Palestra Scuola Elementare Statale “Giuseppe Mazzini” piccola;
- i) Palestra Scuola Elementare Statale “Giuseppe Mazzini” grande;
- j) Palestra Scuola Elementare Statale Cesare Cantù”;
- k) Palestra Scuola Elementare Statale “Arturo Toscanini”;
- l) Palestra Scuola Elementare Statale “Grazia Deledda”;
- m) Palestra Scuola Elementare Statale “Alessandro Manzoni”;
- n) Palestra Scuola Elementare Statale “Giovanni Pascoli”;
- o) Palestra via Milano;
- p) Campo in erba sintetica di via Padova;
- q) Centro Sportivo “Pino Cozzi” (campo n. 1 e campo n. 2);
- r) Centro Sportivo di via della Pace (campo sportivo e pista di atletica);
- s) Centro Sportivo di via dell’Amicizia (campo n. 1 e campo n. 2);
- t) Centro Sportivo “Mauro Gavinelli”;
- u) Palestra Scuola Elementare Statale “Giosuè Carducci”.


IL DIRETTORE DEL SETTORE
(dott. Livio Frigoli)



AMSA SPORT
(sig. Sergio Allegrini)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Pierluigi Mancini)



a) Palestre	€ 30,00 all'ora Iva inclusa
b) Campi di calcio in erba	€100,00 all'ora Iva inclusa
c) Campi di calcio in terra battuta:	
campi a sette con illuminazione	€ 40,00 all'ora Iva inclusa
campi a sette senza illuminazione	€ 30,00 all'ora Iva inclusa
campi a undici con illuminazione	€ 50,00 all'ora Iva inclusa
campi a undici senza illuminazione	€ 40,00 all'ora Iva inclusa

2) di determinare le seguenti tariffe per gli impianti e delle attrezzature sportive di proprietà comunale da parte di Società Sportive operanti sul territorio comunale mediante l'applicazione dei seguenti parametri:

parametro 1

suddivisione degli impianti sportivi comunali in tre categorie, definite in base alla funzionalità ed allo stato di conservazione dei singoli impianti:

CATEGORIA A € 13,00 oltre Iva

Palestra Toscanini Bis

Palestra Via Milano

Campo in erba sintetica

CATEGORIA B € 7,00 oltre Iva

Palestra D. Alighieri

Palestra F. Tosi – grande

Palestra Rodari

Palestra Don Milani

Campo da calcio in erba

CATEGORIA C

Palestra Strobino

Palestra Manzoni

Palestra Bonvesin – nuova

Palestra Mazzini – grande

Palestra Toscanini – vecchia

Palestra Pascoli

Palestra F. Tosi – piccola

Campo da calcio in terra battuta – grande

CATEGORIA D € 3,50 oltre Iva

Palestra Cantù

Palestra Carducci

Palestra Mazzini – piccola

Palestra Bonvesin - vecchia

Campo da calcio in terra battuta - piccolo

parametro 2 – Coefficienti riduzione

appartenenza, autocertificata da parte delle Società Sportive, ad una delle quattro fasce di entrata finanziaria sottoindicata:

FASCIA	ENTRATA ANNUA	COEFFICIENTE
1	fino a 10.000,00	0,8
2	da 10.001,00 a 20.000,00	0,9
3	oltre 20.001,00	1

IL DIRIGENTE DEL SEZIONE
(dott. Livio Tripoli)

ANSA SPORT
(sig. Dario Allefau)
Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Pierluca Vimercati)

N. 91 del 06-07-2010

DETERMINAZIONE NUOVE TARIFFE PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI
SPORTIVI CITTADINI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Legnano è proprietario di diversi impianti e attrezzature sportive sul territorio cittadino;

Richiamata la deliberazione GC n. 431 del 30/12/2002 con la quale venivano stabilite le tariffe per l'utilizzo dei vari impianti sportivi cittadini, da terminare secondo diversi parametri di riferimento in essa specificati;

Ravvisata la necessità di adeguare le tariffe esistenti a nuovi parametri ed ai prezzi attualmente in vigore nei comuni limitrofi;

Visto l'art. 14 del DL n. 415 del 28/12/1989;

Visti gli art. 48, 49 e 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;

Visto l'art. 90 comma 25 della Legge 27/12/2002, n. 282;

Vista la L.R. 14/12/2006 n. 27;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. sulla presente proposta di deliberazione, il dirigente del settore Staff del sindaco, "cerimoniale sport e attività ricreative" ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa, acquisito agli atti;
- la presente deliberazione non comporta spesa e non necessita, pertanto, del parere di regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 97, comma 2, del T.U.E.L. il segretario generale ha espresso parere favorevole di conformità;

Con voti unanimi, resi in forma palese;

D E L I B E R A

- 1) di determinare le tariffe orarie (o frazioni di ora) per l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale, da parte di soggetti privati o associazioni non facenti parte dell'Associazione Società Sportive Legnanesi, e fatto salvo l'utilizzo prioritario degli impianti da parte delle società sportive per lo svolgimento dell'attività sociale;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Livio Fugoli)

ALLEGATO
(sop. Sergio Allegiani)
Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)

JL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Piermusa Vimercati)

sono considerate entrate le rette di frequenza a corsi, il pagamento di biglietti di entrata a manifestazioni sportive, le sponsorizzazione, i contributi vari di Enti, Pubbliche Amministrazioni, di Imprese ed Associazioni; mentre invece, non sono computati i contributi volontari dei dirigenti delle Società


parametro 3 – coefficienti riduzione

appartenenza ad una delle quattro seguenti fasce, previa autocertificazione, del numero di atleti tesserati o praticanti di età inferiori a 18 anni:


FASCIA	% ATLETI UNDER 18	COEFFICIENTE
1	fino al 30%	1
2	dal 30% al 50%	0,9
3	oltre il 50%	0,8

- 3) di ritenere escluse da ogni pagamento di tariffe le Società Sportive che operano per portatori di handicap, regolarmente iscritte a federazioni riconosciute dal CONI;
- 4) di riconoscere alle Società Sportive, in caso di interventi migliorativi effettuati direttamente dalle stesse sugli impianti e preventivamente concordati e autorizzati dal Comune, una detrazione dell'intero importo in fattura, sulla tariffa annua dovuta all'Amministrazione Comunale, fino a concorrenza delle spese sostenute;
- 5) di dare atto che ai fini della contribuzione alle spese di gestione degli impianti da parte delle Società Sportive Legnanesi, sono considerati esclusivamente i tempi di utilizzo per attività non agonistica o di allenamento;
- 6) di dare atto che i proventi sono introitati sul cap. 00590 "impianti sportivi – proventi – rilevanti ai fini Iva" del bilancio 2010 e successivi;
- 7) di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge 7.8.1990 n. 241 e dell'art. 22 del Regolamento comunale del procedimento amministrativo è Colombo Mario;
- 8) di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., per dar modo di essere pubblicizzate e applicate per la nuova stagione sportiva 2010/2011;
- 9) di disporre che, in conformità all'art. 125 del T.U.E.L., la presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'albo sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
(dott. Livio Fagoli)



ANSA SPORT
(Ing. Sergio Allegrini)



Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Pierluisa V. mercati)

